

NOTA INFORMATIVA

Polizza Responsabilità Civile Professionale Avvocati

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS (già ISVAP), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS (già ISVAP).

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Elite Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia – Sede Legale	47/48 The Sails, Queensway Quay, Queensway – Gibraltar – UK
Sede della Rappresentanza Italiana	Via della Moscova, 3 c/o Full Integrated Solutions (FIS) – 20121 Milano – Italia – Tel. 02 30353000
Sede Operativa	All Risks S.r.l. – Via L. Bissolati, 54 – 00187 Roma – Italia – Tel. 06 42114211
Sito Internet	www.elite-insurance.co.uk
Sito Internet parte operativa Informazioni	www.allrisks.it info@allrisks.it

Elite Insurance Company Limited è iscritta al Registro delle imprese in Gibilterra al numero 91111 e la Rappresentanza Generale per l'Italia è iscritta al Registro delle Imprese di Milano ed avente partita IVA 07723390964 – R.E.A. n. 1977782 e iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. I.00104. Elite Insurance Company Limited in Italia opera in regime di stabilimento ed è sottoposto al controllo dell'Autorità di Vigilanza di Gibilterra – Financial Services Commission (FSC).

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Patrimonio Netto: 26,210 milioni di Euro di cui 13,175 milioni di Euro di Capitale Sociale e 13,035 milioni di Euro di Riserve Patrimoniali.

Indice di Solvibilità pari a 160,59%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il presente Contratto di Assicurazione risponde per le Perdite delle quali l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, che traggano origine da ogni richiesta di risarcimento fatta da Terzi all'Assicurato, purché tali richieste siano originate da un Atto Illecito commesso dall'Assicurato nell'esercizio delle attività consentite dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione di **Avvocato** – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Condizioni Particolari di Assicurazione - Oggetto dell'Assicurazione – Claims Made”, “Condizioni Particolari di Assicurazione – Perdita di Documenti”, “Condizioni Particolari di Assicurazione – Sanzioni Fiscali”,

“Condizioni Particolari di Assicurazione – Funzione di Arbitro”, “Condizioni Particolari di Assicurazione – Attività di Conciliatore”, “Condizioni Particolari di Assicurazione – Responsabilità solidale”, “Condizioni Particolari di Assicurazione - Privacy”, “Condizioni Particolari di Assicurazione – Ingiuria”, “Condizioni Particolari di Assicurazione – Responsabilità civile verso terzi nella Conduzione dello Studio”.

Per tutti gli aspetti di dettaglio si rimanda al Testo di Polizza per una più attenta lettura.

Estensioni

Il Contratto di Assicurazione prevede alcune garanzie soggette ad espressa pattuizione – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: *“Condizioni Particolari di Assicurazione soggette a pattuizione espressa – Funzioni Pubbliche”, “Condizioni Particolari di Assicurazione soggette a pattuizione espressa – Attività di amministratore e sindaco”, “Condizioni Particolari di Assicurazione soggette a pattuizione espressa – Attività fiscale, tributaria e di revisione”.*

Durata della polizza – Claims Made – Retroattività

Il presente Contratto di Assicurazione è **prestato su base CLAIMS MADE**, ovvero risponde per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione e notificate agli Assicuratori nello stesso periodo di copertura assicurativa - vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: *“Condizioni Particolari di Assicurazione - Oggetto dell'Assicurazione – Claims Made”.*

Il Contratto di Assicurazione prevede la possibilità di estendere il periodo assicurativo ad un periodo di **retroattività**. Per retroattività si intende il periodo di tempo compreso tra la data indicata nel Modulo di Polizza alla voce “retroattività” e la data di decorrenza del periodo assicurativo, sempre indicato nel Modulo di Polizza.

AVVERTENZA - Retroattività

Eventuali richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione e notificate agli Assicuratori nello stesso periodo di copertura assicurativa, relativamente ad eventi accaduti prima della sottoscrizione del contratto, saranno considerati in copertura soltanto se richiamata in polizza la clausola di retroattività - vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Condizioni Particolari di Assicurazione – Condizioni relative al Periodo di Retroattività”.

Il contratto è stipulato nella forma senza tacito rinnovo.

AVVERTENZA – Rinnovo del contratto

Con la forma senza tacito rinnovo la copertura assicurativa cessa automaticamente alla scadenza naturale del contratto - vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Condizioni Generali di Assicurazione – Cessazione e rinnovo del Contratto”.

AVVERTENZA - Esclusioni

Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento - vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: *“Condizioni Particolari di Assicurazione – Esclusioni”.*

AVVERTENZA - Limiti di risarcimento

Il presente Contratto di Assicurazione prevede un Massimale di copertura, il cui ammontare sarà specificato nel Modulo di polizza, sulla base di quanto concordato in sede di valutazione del rischio, tra l'Assicurato e gli Assicuratori.

Tale Massimale di copertura, rappresenta l'esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale gli Assicuratori sono tenuti a rispondere per l'insieme di tutti i reclami pertinenti ad uno stesso Periodo di Assicurazione - vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: *“Condizioni Particolari di Assicurazione – Massimale – Sottolimito di risarcimento”.*

AVVERTENZA - Franchigia/Scoperto

Con Franchigia/Scoperto si intende l'ammontare percentuale e/o fisso indicato nel Modulo di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascuna Perdita risarcibile a termini di polizza; tale ammontare non potrà essere assicurato da altri Assicuratori - vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: "Condizioni Particolari di Assicurazione – Franchigia/Scoperto".

Esempio applicazione franchigia

Sinistro il cui importo della franchigia è inferiore alla richiesta di risarcimento

<i>Massimale di copertura</i>	Euro	500.000,00
<i>Richiesta di risarcimento</i>	Euro	100.000,00
<i>Franchigia per sinistro</i>	Euro	3.000,00
<i>Importo risarcimento per sinistro rientrante in garanzia</i>	Euro	97.000,00

Sinistro il cui importo della franchigia è superiore alla richiesta di risarcimento

<i>Massimale di copertura</i>	Euro	500.000,00
<i>Richiesta di risarcimento</i>	Euro	1.000,00
<i>Franchigia per sinistro</i>	Euro	3.000,00
<i>Non è dovuto alcun risarcimento</i>		

Esempio applicazione Scoperto

Applicazione dello Scoperto pari al 10% del risarcimento con il minimo di Euro 3.000,00

<i>Massimale di copertura</i>	Euro	500.000,00
<i>Richiesta di risarcimento</i>	Euro	10.000,00
<i>Scoperto 10% del risarcimento</i>	Euro	1.000,00
<i>Scoperto minimo</i>	Euro	3.000,00
<i>Importo risarcimento per sinistro rientrante in garanzia</i>	Euro	7.000,00

In questo esempio, viene applicato il minimo dello Scoperto

Applicazione dello Scoperto pari al 10% del risarcimento con il minimo di Euro 5.000,00

<i>Massimale di copertura</i>	Euro	500.000,00
<i>Richiesta di risarcimento</i>	Euro	100.000,00
<i>Scoperto 10% del risarcimento</i>	Euro	10.000,00
<i>Scoperto minimo</i>	Euro	5.000,00
<i>Importo risarcimento per sinistro rientrante in garanzia</i>	Euro	90.000,00

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative alle circostanze del rischio, possono essere causa di annullamento del contratto e/o limitazione del risarcimento dovuto – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: "Condizioni Generali di Assicurazione – Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio", "Condizioni Generali di Assicurazione – Calcolo del premio – Dichiarazione del Fatturato – Variazioni del Fatturato".

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento e diminuzione del rischio – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: "Condizioni Generali di Assicurazione – Aggravamento o diminuzione del rischio".

Ai fini esemplificativi, può comportare aggravamento del rischio, l'esercizio di un'attività non prevista dal presente Contratto di Assicurazione e non dichiarata in sede di compilazione del Questionario-Proposta, oppure un sensibile incremento del fatturato dichiarato in sede di compilazione del Questionario-Proposta.

6. Premi

Il pagamento del premio di assicurazione può essere annuale, salvo eccezioni da concordare tra le Parti. In caso di frazionamento semestrale, lo stesso viene concesso dietro autorizzazione da parte degli Assicuratori, che si riservano di valutare l'autorizzazione in funzione del premio annuo lordo complessivo. In caso di autorizzazione al frazionamento semestrale, il frazionamento stesso verrà concesso previa

applicazione al premio annuo di un aumento del 4%.

Il pagamento del premio può essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'Intermediario in qualità di agente degli Assicuratori;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario gli Assicuratori o l'intermediario in qualità di agente degli Assicuratori;
- contante, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Il premio del presente Contratto di Assicurazione non è soggetto a regolazione.

AVVERTENZA

Il presente Contratto di Assicurazione può prevedere l'applicazione di sconti di premio.

7. Rivalse

Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza del risarcimento pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato. Nei confronti dei dipendenti/collaboratori dell'Assicurato che con lui collaborano stabilmente, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se questi ultimi hanno agito con dolo – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: *“Condizioni Particolari di Assicurazione – Diritto di Surrogazione”*.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA

Il contratto assicurativo, salvo diversa pattuizione, ha una durata annuale e non prevede il tacito rinnovo. Quindi il contratto assicurativo decade alla sua naturale scadenza senza nessun obbligo da parte del Contraente di comunicare l'eventuale intenzione di recedere dal contratto stesso.

Le parti possono recedere dal contratto assicurativo nel corso della sua durata a seguito di sinistro – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: *“Condizioni Generali di Assicurazione – Recesso in caso di reclamo”*.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952, comma 2, del Codice Civile).

Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (art. 2952, comma 3, del Codice Civile).

10. Legge applicabile al contratto

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana – vedi titolazione delle Condizioni di Assicurazione sub: *“Condizioni Generali di Assicurazione – Rinvio alle norme di legge.”*

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi alla presente copertura assicurativa sono a carico del Contraente; attualmente sono previsti nella misura del 22,25% sul premio imponibile (di cui 1% quale addizionale antiracket).

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA – Denuncia del sinistro

In caso di Circostanze che possano dar luogo a richieste di risarcimento, entro 10 giorni da quando l'Assicurato ne viene a conoscenza, lo stesso deve presentare denuncia agli Assicuratori al seguente indirizzo: ALL RISKS s.r.l. – Via Leonida Bissolati, 54 – 00187 Roma – Tel. +390642114211, fax +390642114444, e-mail: stefano.bucci@allrisks.it – www.allrisks.it.

Per gli aspetti di dettaglio vedi titolazione delle Condizioni di Assicurazione sub: *“Condizioni Particolari di Assicurazione – Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento”*, *“Condizioni Particolari di Assicurazione – Gestione delle Vertenze”*.

13. Reclami

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto di Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri potrà essere indirizzato per iscritto agli Assicuratori presso Elite Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia presso la Sede Operativa - All Risks S.r.l., Via Leonida Bissolati 54 - 00187 Roma, oppure all'indirizzo e-mail reclami@allrisks.it.

Oppure a:

I.V.A.S.S.

Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA

Fax n. 0642133745/353

Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.

Ove l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine massimo di **quarantacinque giorni**, potrà rivolgersi all'Autorità di Vigilanza di Gibilterra - **The Financial Services Commission (FSC) – PO Box 940 Suite 3, Ground Floor – Atlantic Suites Europort Avenue - Gibraltar**, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dagli Assicuratori. In relazione alle controversie inerenti la qualificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito *internet*: <http://ec.europa.eu/internal> chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET oppure all'FSC che provvede ad inoltrarlo al suddetto sistema estero competente dandone notizia al reclamante.

14. Arbitrato

Il contratto prevede l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti. Il luogo di svolgimento dell'arbitrato è la città sede dell'Ordine Professionale presso il quale risulta iscritto l'Assicurato.


Aggiornamento dei documenti precontrattuali, modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo

Per la consultazione dell'aggiornamento dei documenti precontrattuali e delle modifiche alle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito www.allrisks.it

Elite Insurance Company Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il testo della Nota informativa è aggiornato al 02/2013.

Il Legale Rappresentante
Alessandro Primo Noce
Firma

A handwritten signature in black ink that reads 'Alessandro Primo Noce'.